

Codice A2003A

D.D. 5 maggio 2017, n. 149

**Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 "Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte". Approvazione modulistica per la presentazione delle istanze di iscrizione al registro regionale.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

- di approvare, per le ragioni in premessa illustrate e secondo quanto stabilito ai sensi dell'allegato A della D.G.R. n. 55341, articolo 2, comma 1, la modulistica così come riportata nell'allegato A della presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessaria all'iscrizione del registro regionale delle Associazioni che valorizzano e promuovono il patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.

Si precisa che quanto disposto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Si dà atto che il presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie definite dall'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), per cui non è soggetto a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente  
Marco Chiriotti